



SENTENZA N. 4/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73413** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 17.11.2021 ad istanza dei Sig. **(OMISSIS)** rappresentato e difeso giusta procura speciale per atto separato dall'avv. Sabrina Mautone (c.f. MTNSRN71A41G812U) unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei conti (pec: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it);

Contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

avverso e per l'annullamento

della nota prot. n. 34951 del 25.5.2020 resa dallo Stato maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale a mezzo del quale è stata denegata la richiesta del ricorrente di avanzamento alla qualifica di Maresciallo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza del 22.12.2023, per delega dell'avv. Sabrina Mautone,

l'avv. Domenico Crocco, che si riportava al ricorso; nessuno presente per l'Amministrazione.

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – che ha prestato servizio presso l'Esercito Italiano e che è in congedo illimitato dal 14.10.2003 con riforma per inabilità e titolare di pensione privilegiata - ha impugnato il diniego del 25.5.2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento impiego del personale alla richiesta di avanzamento alla qualifica superiore di Maresciallo; in particolare, come si evince dalla predetta nota, il bando del dicembre 2018 richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l'essere in servizio alla data del 31.12.2016 mentre il ricorrente in quella data era già in congedo e quindi non ha potuto prendervi parte; sostiene il ricorrente che il passaggio alla qualifica di maresciallo è ad anzianità; pertanto il Ministero avrebbe violato l'art. 21 d.lgs. 196/1995 e gli artt. 1051-bis e 1084 del d.lgs. 66/2010. Con il ricorso ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto di diniego e il riconoscimento della promozione alla qualifica di maresciallo in capo al ricorrente a far data dal 14.10.2003 ovvero dalla diversa data del riconoscimento sub iudice della dipendenza da causa di servizio della patologia dallo stesso sofferta, con il riconoscimento delle differenze sui ratei pensionistici non goduti oltre interessi e rivalutazione.

In data 14.7.2022 e 12.2.2023 la Difesa del ricorrente depositava istanze di accelerazione e fissazione dell'udienza.

In data 11.9.2023 la Difesa del ricorrente depositava una memoria in cui

insisteva per l'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'udienza del 22.9.2023, con ordinanza n. 190/2023, veniva richiesto al Ministero della Difesa il fascicolo amministrativo del ricorrente, sottoponendo all'attenzione delle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 co. 2 c.g.c. e art. 101 co. 2 c.p.c., il profilo della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda con la quale viene richiesta una pronunzia relativa al riconoscimento della promozione alla qualifica di maresciallo in capo al ricorrente.

In data 11.12.2023 il ricorrente depositava una memoria in cui si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento, "e, ove ritenuto, aderisce alla eccezione sollevata di ufficio chiedendo l'emissione di un provvedimento che tuteli il suo diritto alla riassunzione presso il Giudice ritenuto competente con espressa richiesta di compensazione delle spese".

Considerato in

DIRITTO

1. Il G.M. preliminarmente verificata la rituale intimazione del Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio, ne dichiara la contumacia.
2. Con il presente giudizio il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 34951 del 25.5.2020 resa dallo Stato Maggiore dell'Esercito Dipartimento Impiego del Personale a mezzo del quale è stata denegata la richiesta del ricorrente di avanzamento alla qualifica di Maresciallo con richiesta di riconoscimento della promozione alla qualifica di Maresciallo "in uno al riconoscimento in capo al ricorrente delle differenze sui ratei pensionistici non goduti oltre interessi e rivalutazione".

3. In via pregiudiziale, questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore di quella del Giudice amministrativo, quale giudice del rapporto del lavoro (nel caso all'esame, non privatizzato).

A tal riguardo, giova osservare che, per la consolidata giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto contabile, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza (Cass. Sez. Un. 14 giugno 2005 n. 12722). Tale conclusione deriva dal fatto che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti.

Non si tratta dunque, nel caso all'esame di questo giudicante, di esaminare, in via incidentale, la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico

dell'impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, qualora costituiscano il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione: potere questo, pure consentito a questa Corte (vedi Cass. Sez. Un. 8 aprile 2010 n. 8317) (così, Cass., Sez. Unite, 16 gennaio 2018, n. 896; in termini analoghi, Corte Conti, Sez. III, n. 340/2018 e Sez. I, n. 364/2017).

Senonché, nella fattispecie all'esame, a giudizio di questo Giudice, il rapporto previdenziale non costituisce elemento identificativo del "petitum", essendo il ricorso diretto essenzialmente ad ottenere un avanzamento/progressione di carriera - sia pure con riflessi indiretti sul rapporto previdenziale - che non risulta mai stata richiesta in costanza di servizio ed è ora reclamata innanzi al giudice delle pensioni (dopo l'istanza amministrativa del 2020; cfr. provv. impugnato allegato al ricorso) a distanza di quasi venti anni dal collocamento in congedo (14.10.2003).

Peraltro, nel pregresso rapporto di impiego non risulta mai intervenuto (e comunque non risulta agli atti) un provvedimento relativo allo status del dipendente, con riguardo al reclamato passaggio al grado superiore, da delibare in questa sede al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza; il provvedimento impugnato riscontra in effetti solo le istanze del 28.4.2022 e 11.5.2020 evidenziando che il ricorrente non ha potuto partecipare al concorso bandito nel dicembre 2018 per il grado di Maresciallo in quanto non aveva il requisito dell'essere in servizio alla data del 31 dicembre 2016, essendo già in congedo. Il ricorrente invoca in ricorso l'applicazione di normative che prevedono la promozione al grado superiore anche ai militari in congedo e quindi l'avanzamento di grado

anche quando si cessa dal servizio.

Tutto ciò induce questo Giudice a ritenere che la controversia qui all'esame trovi fondamento immediato e diretto nel pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione della Difesa, rientrando conseguentemente nella giurisdizione del giudice di quel rapporto (giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di lavoro "non privatizzato"). (cfr. Corte dei conti, TOSCANA, SENTENZA n. 44 del 16/02/2021).

Infatti, la giurisprudenza ha affermato che "esulano dalla giurisdizione di questa Corte non solo le questioni relative al trattamento economico spettante nel corso del servizio, ma anche le questioni che non attengono con immediatezza al sorgere, al modificarsi e all'estinguersi totale o parziale del diritto alla pensione, nel senso che rimangono escluse le questioni, anche se formulate una volta cessato il rapporto di servizio, che, pur se connesse al rapporto pensionistico, non si identificano con esso dal momento che derivano da questioni di status giuridico relative alla qualifica ricoperta" (Corte dei conti, ABRUZZO, SENTENZA n. 735 del 12/12/2006).

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione questa Corte, in favore di quella del giudice amministrativo.

4. La natura della decisione assunta giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs n. 174/2016.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica di giudice delle pensioni, definitivamente

pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli il giorno 22.12.2023.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)